



ADOZIONI e AFFIDAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Adozioni e affidamenti <u>nazionali</u> Congedo per maternità	Cinque mesi dalla data di effettivo ingresso in famiglia del bambino È concesso alla lavoratrice che ha adottato o ottenuto in affidamento un bambino e fruita entro i tre anni dall'ingresso in famiglia <u>fino alla maggiore età</u> . Stessa disciplina dei genitori naturali	Intera
Adozioni e affidamenti preadottivi <u>Internazionali</u> Congedo per maternità	Cinque mesi dalla data di effettivo ingresso in famiglia del bambino da fruire entro i cinque mesi dell'ingresso in Italia La data di inizio dei cinque mesi può comprendere il periodo di permanenza all'estero <u>ma deve essere certificata dall'ente autorizzato a curare la procedura</u> Può essere fruita fino alla maggiore età.	intera
Adozioni e affidamenti nazionali e internazionali Congedo per paternità	I congedi non richiesti dalla madre adottiva possono essere richiesti dal padre in caso di morte o di grave infermità della madre o per abbandono del bambino. Da documentare	Intera
Adozioni e affidamenti nazionali e internazionali Riduzione oraria	Fino al compimento del primo anno di ingresso del minore in famiglia e sin dal primo giorno dal suo ingresso è possibile chiedere la riduzione oraria (Corte Costituzionale sent.n.104/03). In caso di adozione plurima i permessi vengono raddoppiati e possono essere fruiti dal padre Stessa disciplina dei genitori naturali	Intera
Adozioni ed affidamenti nazionali e internazionali Congedo per maternità dopo i cinque mesi	Entro il <u>sesto</u> anno di vita del bambino Se all'atto dell'adozione /affidamento il bambino ha un'età compresa tra 6 e 12 anni il congedo deve essere fruito nei primi tre anni di ingresso del minore in famiglia.	Primo mese intero Cinque mesi al 30%
Adozioni e affidamenti Congedo per malattia	Entro il <u>sesto</u> anno di vita del bambino nessun limite 5 giorni annui per ciascun genitore dopo il 6° anno e entro 18°. Se all'atto dell'adozione /affidamento il bambino ha un'età compresa tra 6 e 12 anni il congedo deve essere fruito nei primi tre anni di ingresso del minore in famiglia. La domanda deve essere inoltrata alla scuola documentata con certificato di malattia del bambino I giorni <u>non possono</u> essere fruiti congiuntamente dai due genitori pertanto all'atto della richiesta deve essere allegata dichiarazione che l'altro genitore non è in congedo per lo stesso motivo	30 gg retribuiti dopo il congedo per maternità per <u>primi due anni di vita</u> del bambino dopo il suo ingresso Senza retribuzione restante periodo